Cyberbullismo
e tutela dei minori sul web

Hogan
Lovells

Sapevate che…

Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema > Posizioni rilevanti

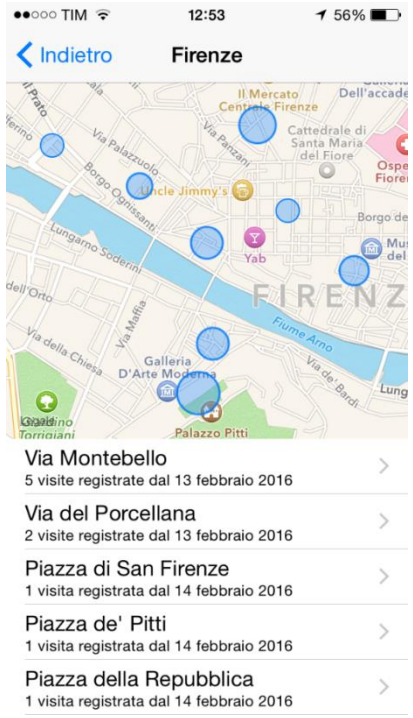

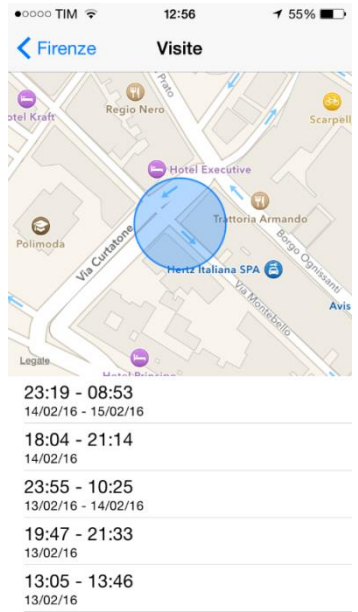

Hogan Lovells

Cos’è un dato personale?

Dato personale: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, l’«interessato»

Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Hogan Lovells

Categorie speciali di dati

Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e quelli biometrici.

Hogan Lovells

Privacy e protezione dei dati personali

Privacy

protezione della sfera personale dall'ingerenza dello stato (oggi diremmo dai provider di servizi)

Art. 7 Carta Diritti Fondamentali UE

+

Art. 8 Convenzione Europea Diritti Umani

Protezione dei dati personali

non solo segretezza del dato ma anche diritti esercitabili dall'interessato e obblighi connessi per chi tratta i dati (titolare del trattamento)

Art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali UE

Hogan Lovells

Cyberbullismo e privacy

Cyber violenza ripetuta

Legge 71/2017: «*pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione*»

Violazione della privacy

Legge 71/2017: «trattamento illecito di dati personali»

Basta anche una sola foto o video, non serve che le azioni siano ripetute, soprattutto se riguardano dati sensibili come sesso, razza, religione, salute, orientamento sessuale.

Hogan Lovells

Ripensare il concetto di «sfera personale»

Sfera personale		
Non riguarda più solo la privatezza effettuata per scelta (“non rendo visibile a tutti questo contenuto che mi riguarda”) ma anche il fare attenzione a due elementi:	Ciò che gli altri possono rendere pubblico su di noi. Bisogna scegliere accuratamente chi far entrare nella nostra sfera digitale privata. Un minore può avere un profilo social con un elevato livello di privacy e con una accurata selezione di contenuti da postare, ma potrebbe vedere comunque le sue fotografie pubblicate sul profilo di qualcun altro con cui le ha condivise o scattate in privato. (es. un amico si tagga «a casa mia» con indirizzo localizzato)	Ciò che riguarda anche altre persone e che inconsapevolmente (o consapevolmente) pubblichiamo senza il loro consenso. Sostanzialmente si tratta dell’altro lato della medaglia. Da una parte, infatti, bisogna fornire ai ragazzi gli strumenti e le conoscenze necessarie affinché gli altri non siano nelle condizioni di violare la loro privacy. Dall’altra, però, bisogna insegnargli anche a rispettare quella degli altri. (es. pubblico uno screenshot di una conversazione con qualcuno)

Hogan Lovells

La privacy come rapporto interpersonale

La privacy, oggi, non è più solo qualcosa di personale

(“le mie impostazioni privacy”, «il diritto di non subire ingerenze»)

ma è un rapporto interpersonale

(“cosa succede se questa informazione su di me viene resa pubblica da qualcun altro? Cosa succede se rendo pubblica questa informazione su qualcun altro?”).

Non è solo la scelta del minore di condividere o meno qualcosa, è anche la decisione del soggetto terzo, sia esso un minore o un adulto, di rispettarne la privacy e di chiedere il suo consenso alla pubblicazione di informazioni o materiali che lo riguardano.

Hogan Lovells

Come si comportano gli adulti?

Sorprendentemente, è elevato il tasso di insufficiente attenzione che proprio gli adulti dedicano al tema della tutela dei ragazzi online da un punto di vista pratico, quando postano foto, video e informazioni che riguardano minori.

Es: Germania, profilo Facebook "Little Miss and Mister"

I minori hanno il diritto di vedere rispettata la propria vita privata (art. 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), ora per domani, quando saranno adulti e potrebbero trovare online foto o materiali che li riguardano e che non avrebbero voluto vedere pubblicati.

Le scuole devono chiedere ai genitori un consenso diverso per la pubblicazione di contenuti sui loro figli su diversi social; entrambi i genitori devono prestare il loro consenso perché entrambi esercitano la potestà genitoriale a prescindere dal loro stato civile (coniugati, separati, divorziati).

Es: il fatto che entrambi i genitori abbiano dato il consenso per il canale YouTube NON implica che tale consenso valga anche per un'altra piattaforma, cioè Facebook.

Ancora, la circostanza che un minore sia un personaggio pubblico (es: Youtuber) non incide sotto il profilo giuridico per le foto del minore come "personaggio pubblico" se tali foto riguardano la sua vita privata.

Infatti, va sempre distinto, anche per i personaggi pubblici, l'interesse pubblico a conoscere fatti della loro vita privata rispetto all'interesse del pubblico, cioè la mera curiosità degli spettatori, che invece non è una base solida per diffondere immagini ritraenti il personaggio senza il suo consenso.

Hogan Lovells

Cosa possono fare gli adulti?

1) proteggere in prima persona la sfera personale dei figli/alunni e insegnare loro il valore della propria personalità, intesa come tutela di se stessi rispetto alla possibile divulgazione dei propri dati materiali (immagini, video, screenshot) e immateriali (informazioni). Sarà essenziale continuare a informarli su come tutelarsi preventivamente affinché non corrano rischi;
2) far capire ai ragazzi che se i dati vengono diffusi contro la volontà del soggetto cui si riferiscono, ci sono delle conseguenze dal punto di vista di chi compie la violazione e dei diritti esercitabili da chi la subisce.

Proteggere i ragazzi non è solo insegnare loro a prevenire, ma anche fornirgli gli strumenti per capire cosa succede quando il fatto è compiuto e per contrastarne le conseguenze.

Hogan Lovells

Attenzione!

…A prescindere dai risvolti penali che riguardano solo chi ha commesso personalmente l'illecito…

Per un genitore è importante sapere che in ambito civile vi sono delle responsabilità cui deve rispondere per conto del minore, così come previsto dall'art. 2048 del Codice civile – salvo che il genitore non dimostri di non aver potuto evitare il fatto, eventualità assai rara nella casistica giurisprudenziale italiana.

Ai sensi del predetto articolo vengono contemplate le cd. culpa in vigilando e in educando.

I genitori sono responsabili dei figli minori sia se il loro comportamento illecito è frutto di omessa o carente sorveglianza, sia se l'illecito è derivato da carenze nell'attività educativa.

Mentre l'onere probatorio circa l'assenza di culpa in vigilando da parte del genitore si attenua all'aumentare dell'età del minore, i doveri educativi permangono
costanti nel tempo, ponendo la culpa in educando come maggior fondamento delle responsabilità previste dall'art. 2048 c.c.

Lo stesso vale nel caso in cui i figli siano affidati a terzi (ad es. scuola e insegnanti) nel momento in cui compiono l'illecito. L'affidamento alla vigilanza di terzi, infatti, pur sollevando i genitori dall'eventuale culpa in vigilando, non li solleva da quella in educando.

Hogan Lovells

Vademecum per le scuole del Garante Privacy

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Hogan Lovells

Trattamento dei dati nelle scuole pubbliche

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "finalità di rilevante interesse pubblico" che si intendono perseguire.

Hogan Lovells

Trattamento dei dati nelle scuole private

Nelle istituzioni private, anche paritarie, la base legale per il trattamento dei dati personali è in genere il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni.

Non è tuttavia necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. Il Codice della privacy, infatti, non richiede che i soggetti privati acquisiscano il consenso quando, ad esempio, il trattamento dei dati è previsto da un obbligo di legge, o, come nel caso dell'iscrizione a scuola, quando i dati sono necessari per rispondere a una richiesta dell'interessato, oppure per adempiere a un contratto.

Nei casi in cui è invece necessario acquisire il consenso (ad esempio per le attività non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste già dall'ordinamento scolastico), esso deve essere specifico e liberamente espresso dalle persone interessate.

Per poter trattare dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono inoltre tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti.

Hogan Lovells

Quando utilizzare i dati sensibili?

- Origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.
- Convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.
- Stato di salute per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Hogan Lovells

- Convinzioni politiche esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.
- Dati di carattere giudiziario per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.

  - Attenzione! Eventuali contenziosi possono prevedere il trattamento di dati sensibili o giudiziari per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche

Hogan Lovells

Diritto di accesso ai dati personali

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche tramite suoi incaricati o responsabili del trattamento dei dati. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

Hogan Lovells

Diritto di accesso agli atti amministrativi

Diverso è il caso dell'accesso agli atti amministrativi che non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche), spetta alla singola amministrazione (ad esempio alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscibilità degli atti. Inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (cosiddetto accesso civico), è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n.33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016

Hogan Lovells

Iscrizione a scuole e asili

Tutti gli istituti - sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei – ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l'iscrizione scolastica.

I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio piano dell'offerta formativa (POF), ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità. Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta.

Attenzione: non è consentito pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

Hogan Lovells

Temi e voti: tra privacy e pubblicità

- Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
- Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali, non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente

Hogan Lovells

Le comunicazioni scolastiche

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

Hogan Lovells

Alternanza scuola-lavoro

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.

Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

Hogan Lovells

Immagini di recite o gite scolastiche

- Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
- Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Hogan Lovells

Registrare la lezione, sì o no?

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale.

Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare

Hogan Lovells

Questionari e attività di ricerca

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Hogan Lovells

Le regole sul marketing

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti.

La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.

Hogan Lovells

La legge Ferrara: cosa cambia nelle scuole?

Linee di orientamento del MIUR:

Centrale la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l'interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.

Hogan Lovells

Il ruolo del referente scolastico

- Il referente diventa l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

- Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, redatti con il supporto del referente.

Hogan Lovells

Come segnalare azioni di cyberbullismo?

Art.2, Legge 71/2017 il minore ultraquattordicenne, il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

✓ al titolare del trattamento

✓ al gestore del sito internet

✓ al gestore del social media

Hogan Lovells

Cosa succede dopo la segnalazione?

Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto,

l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Hogan Lovells

L’ammonimento

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Hogan Lovells

Cosa accade dopo l'istanza di ammonimento?

In quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Hogan Lovells

Attenzione ai pregiudizi

Nel report redatto alla fine del 2014 da Net Children Go Mobile è emerso che in diversi paesi europei – tra cui l'Italia – l'utilizzo di internet è diffuso sin dai nove anni e un terzo degli utenti globali di Internet sono di età inferiore ai 18 anni, dove il 68% di loro ha un'età compresa tra i 9 e i 16 anni.

Dati 2017: smartphone usato quotidianamente per andare online dal 97% dei ragazzi di 15-17 anni e dal 51% dei bambini di 9-10 anni.

Età del consenso più elevata?

=

Età dichiarata diversa da quella effettiva

Forbice tra contenuti per over 16 e vera età minima di iscrizione

Standardizzazione dei contenuti o riduzione dei servizi

Genitori schedati per dare consenso al posto dei figli

Hogan Lovells

L’età del consenso digitale

L’adozione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) introduce all’art. 8 nuove e specifiche previsioni relative alle “*Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione*”.

L’art. 8.1 introduce la regola generale per cui il cd. “consenso digitale” applicato alla fornitura di servizi online per ragazzi *under* 18 sarà lecito solo laddove il minore “*abbia **almeno 16 anni***”. Nel caso in cui, invece, l’interessato abbia un’età inferiore, il trattamento viene considerato lecito “*soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale*”.

Tuttavia, lo stesso art. 8.1 prevede una deroga al limite minimo di età per poter considerare valido il consenso rilasciato dal minore, precisando che “*Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché **non inferiore ai 13 anni***”.

Hogan Lovells

È utile e necessario fissare a 16 anni l'età per il consenso digitale?

Impatti dal punto di vista educativo

Tenere alta l'età del consenso digitale autonomo non aiuterebbe a prevenire i rischi, lo dicono anche le associazioni europee impegnate nella tutela dei minori: tra i 13 e i 15 anni i giovani sentono già l'esigenza di ragionare, dibattere e decidere – in virtù del cd. "pensiero complesso" – e, per questo, tenderanno volersi connettere e ad aggirare i meccanismi e le *policy* che escludono i minori di 16 anni dai servizi *online*.

Se tutti i ragazzi al di sotto dei 16 anni dovessero chiedere il permesso ai genitori per utilizzare con un proprio *account* i servizi *online* ne risentirebbero molte attività scolastiche, le ricerche, lo sviluppo di capacità critiche e di selezione delle informazioni, ma soprattutto si indebolirebbe lo stesso processo formativo che avviene – esso stesso – tramite l'uso di servizi web.

È, inoltre, completamente assente un programma di formazione incluso nella didattica a discapito delle conclusioni degli studi di EU Kids Online e dell'European Schoolnet, i quali evidenziano che più i ragazzi usano Internet, più acquisiscono competenze digitali e che nella fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni sono molto più consapevoli degli adulti rispetto a quali informazioni dovrebbero essere condivise *online*.

Gli studenti europei sprovvisti di una legge nazionale che porti a 13 anni l'età del consenso digitale sarebbero fortemente svantaggiati, sul piano educativo e culturale, rispetto ai loro coetanei americani o australiani e si creerebbe un "*digital divide* europeo" in termini di accesso alle risorse della rete.

Hogan Lovells

È utile e necessario fissare a 16 anni l'età per il consenso digitale?

Impatti dal punto di vista delle dinamiche sociali dei minori.

Come evidenziato da EU Kids Online e dall'European Schoolnet, gli *under* 13 già mentono sulla loro età pur di accedere ai servizi online e, fino ad oggi, i ragazzi dai 13 anni in su sono stati abituati ad accedere ai servizi online, a prescindere dalle norme più o meno restrittive nei vari Paesi. Il tipo di incoraggiamento che gli adolescenti riceverebbero dalla fissazione dell'età minima a 16 anni sarebbe quello di mentire sulla propria età in modo da continuare o iniziare a utilizzare comunque la rete e le sue piattaforme, anche nella fascia d'età 13-15. Un irrigidimento della legislazione risulterà con molta probabilità nelle false dichiarazioni da parte degli *under* 16, che tenderanno ad adottare questo metodo pur di non chiedere il consenso ai genitori.

Hogan Lovells

È utile e necessario fissare a 16 anni l'età per il consenso digitale?

Impatti sull'offerta dei contenuti.

I contenuti diventerebbero "standard" per la sola fascia di età compresa tra i 16 e i 17 anni, senza più prevedere la loro diversificazione così come avviene oggi (ad es. sui principali social network) in funzione di un'età che varia dai 13 ai 17 anni. Considerati i dati relativi all'uso della rete da parte degli *under* 13, se un bambino tra i 9 e i 15 anni mentisse, la forbice tra offerta di servizi e contenuti (per *over* 16) e domanda del minore (*under* 13) si divaricherebbe notevolmente rispetto a quella odierna (13 anni) che consentiva di proteggere il più possibile anche gli *under* 13 che mentivano sulla loro età per accedere ai servizi offerti.

Hogan Lovells

È utile e necessario fissare a 16 anni l'età per il consenso digitale?

Impatti sulla sicurezza dei minori in rete

Determinare una nuova soglia d'età per la validità del consenso digitale implica che i fornitori di servizi *online* ne tengano conto. Ciò comporterebbe un riadeguamento sostanziale, poiché formalmente i *provider* non sarebbero più tenuti a sviluppare strumenti rivolti anche ai più giovani (13-15 anni) utili alla loro sicurezza personale *online* e potrebbero persino decidere di tagliare fuori quella fetta di utenti, ad esempio, per problemi nell'implementazione di sistemi di verifica del consenso genitoriale. Al contrario, facilitare l'accesso dei minori al web significa incoraggiare le imprese del settore ICT a continuare a mantenere il livello della tutela più alto possibile, non solo per una questione di *compliance* con la legge, ma anche e soprattutto per adempiere alla loro responsabilità sociale.

Hogan Lovells

Uso di internet e diritti dei minori

Usare i social network o le piattaforme online e aderire alle community è un modo per esercitare la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee, esprimendo liberamente la propria opinione in termini di pensiero, coscienza e religione nonché di associarsi e riunirsi pacificamente.

Privare dell'accesso autonomo ai social media i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni significa ledere i loro diritti nel mondo digitale e impedirgli di partecipare a impegni di diversa natura (es. scolastici, civici, culturali, associativi ecc.), contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dal Memorandum del Consiglio d'Europa in cui viene dichiarato che *il diritto di bambini e ragazzi a partecipare si applica integralmente all'ambiente della rete*.

Hogan Lovells

Tutela dei minori (prevenzione e consulenza)

La questione del consenso genitoriale per gli *under* 16 pone un problema in quanto il consenso diventa per l'adulto un'incombenza, ma non tutti i genitori agiscono nel miglior interesse dei propri figli (ad es. in caso di abusi domestici).

Quando si parla dei diritti "digitali" dei minori, l'accesso ai servizi web non è solo un diritto per esercitare altri diritti (libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee, associarsi ecc.) ma è anche lo strumento mediante il quale alcuni diritti possono essere tutelati laddove vi sia una violazione reale o presunta, oppure qualora vi sia un disagio sociale connesso all'esercizio delle libertà del minore. Per questa ragione, il Considerando 38 del RGPD precisa che: "*Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore*". Tuttavia i servizi di cui al Considerando 38 non sono gli unici ad essere funzionali alla tutela dei diritti del minore, giacché essa avviene soprattutto mediante l'uso dei social e/o di *community* non finalizzate esplicitamente alla prevenzione e alla consulenza diretta ai minori.

Spesso il primo passo per rimuovere le ingiustizie fisiche e mentali è la creazione di un profilo social o l'adesione a uno spazio virtuale in cui poter manifestare la propria opinione liberamente, liberamente in termini di diritto a esprimersi ma anche di farlo privatamente e autonomamente, senza che vi siano interferenze genitoriali nella sfera personale.

Impedendo ai ragazzi tra i 13 e i 15 anni di partecipare, il *digital divide* consisterebbe anche nell'esclusione dagli strumenti che hanno utilità sociale per far ascoltare la propria voce o affrontare delle difficoltà (discriminazione, bullismo, abusi, emarginazione sociale ecc.).

Hogan Lovells

La verifica del consenso genitoriale su Facebook e Instagram

- Mario ha 14 anni ed è già iscritto a Facebook da quando ne ha 13, ma nel suo Stato viene introdotta una legge che fissa il limite minimo per il consenso digitale a 15 anni. Cosa succede allora?
- Innanzitutto, Facebook mostra un avviso (che molti di noi adulti hanno già ricevuto) sugli aggiornamenti dei termini di servizio che Mario deve leggere e accettare, avendo la possibilità anche di rivedere e modificare i dati che ha fornito sino a quel momento, cambiando o rimuovendo le informazioni su di sé.
- Terminata questa fase, dal momento che Mario ha dichiarato la sua data di nascita un anno fa, quando aveva 13 anni e si è iscritto a Facebook (l'inserimento della data di nascita è obbligatorio all'atto di registrazione) gli viene segnalato che è necessario ottenere il consenso del genitore poiché non ha ancora compiuto 15 anni, come prevede la neo-introdotta legge dello Stato in cui risiede. Ma il consenso per cosa? Mario, in quanto minore, ha la possibilità di "*stipulare un contratto*" con Facebook accettando i termini di servizio per iscriversi al social network, contratto che ricordiamo, può essere annullato in un secondo momento, ma non è considerato nullo di per sé, solo perché sottoscritto senza il consenso del genitore.
- Così, la base di legittimità del trattamento dei dati comuni di Mario (nome, cognome, data di nascita, città, email ecc.) sarà quella dell'esecuzione del contratto stesso (per gli esperti, stiamo parlando dell'art. 6(1)(b) del GDPR). Tuttavia, i dati sensibili di Mario e la profilazione del ragazzo tramite dati di navigazione sono sottoposti al consenso del genitore, consenso che non solo permetterà al figlio di vedere le inserzioni, ma anche di includere nel profilo informazioni sensibili (orientamento sessuale, religione, convinzioni politiche…) e personalizzare ulteriormente l'account.

Hogan Lovells

La verifica del consenso genitoriale su Facebook e Instagram

- Introduciamo anche Maria, che ha 13 anni, risiede nello stesso Paese di Mario, non ha mai avuto Facebook, ma il 26 maggio 2018 decide di iscriversi, perché la mamma e il papà sono d'accordo.
- Due domande sorgono spontanee:

1. Come fa Facebook a sapere in quale stato vivono Mario e Maria e, quindi, a sapere se c'è necessità del consenso del genitore?

2. Come fa Facebook a verificare il consenso del genitore di Mario e Maria?

Hogan Lovells

La verifica del consenso genitoriale su Facebook e Instagram

1. Ogni Stato membro potrebbe decidere di porre un limite diverso all'età del consenso digitale e, per questo, oltre all'età, Facebook deve anche sapere dove risiedono Mario e Maria. Stavolta, però, a differenza dell'età (che è autodichiarata all'atto di iscrizione) la localizzazione del minore non si basa su una dichiarazione autonoma bensì sul match di due fattori: la lingua selezionata e la provenienza dell'indirizzo IP.
2. Facebook chiede il consenso del genitore per mantenere o aprire il loro profilo. Come? In due modi. Innanzitutto, Mario e Maria possono indicare il nome del genitore (se è iscritto a Facebook, peraltro senza bisogno che sia amico del figlio/della figlia) e inviargli direttamente la richiesta tramite il social. Altrimenti, Mario e Maria possono inserire una mail valida del genitore cui inviare la richiesta di consenso.

Hogan Lovells

La verifica del consenso genitoriale su Facebook e Instagram

A quel punto, i due giovani potranno vedere se il genitore ha approvato la richiesta, ferma restando la possibilità per l'adulto di modificare prima le informazioni sensibili condivise dal figlio e le preferenze sulle inserzioni e poi accettare la richiesta di consenso. Nel caso in cui il genitore sia contrario al mantenimento o all'apertura del profilo del minore (e finché comunque il genitore non avrà risposto alla richiesta di consenso), Facebook darà a Mario e Maria la possibilità di mantenere un profilo ma riducendo largamente la personalizzazione dello stesso, compresa la possibilità di condividere informazioni personali sensibili nonché di essere oggetto di pubblicità targettizzata.

Hogan Lovells

Le domande più comuni

“Può bastare l’autodichiarazione dell’età del minore?

Perché consentirgli di essere su Facebook anche se con i soli dati comuni?

Come fa Facebook ad essere sicuro che quello che acconsente sia veramente il genitore?

Perché non introdurre un meccanismo di controllo più stringente sul rapporto di parentela stretta con il minore e sull’effettiva età del ragazzo?”

Hogan Lovells

La risposta più sensata

"Negli ultimi tempi viene riproposto il bisogno di regole capaci di rendere inaccessibili alcuni siti ai minori. In generale temo che l'idea di fissare una ***soglia di età*** *nel mondo digitale per proteggere i minori dai pericoli della rete rischi di essere una* ***soluzione puramente convenzionale****: non solo per la difficoltà di stabilire presuntivamente una rigida correlazione tra età e consapevolezza digitale, ma soprattutto per la facilità di eludere simili criteri di accesso.* […] *Maggiori criticità emergono rispetto a metodi di* ***accertamento documentale dell'età****, certamente più efficaci, ma che implicherebbero, se generalizzati, una* ***raccolta di dati massiva****, peraltro in un contesto in cui, al contrario, essa dovrebbe essere ridotta al minimo necessario. L'idea di poter rendere il web un'area ad accesso "limitato", cui concedere l'ingresso ai soli maggiorenni provandone l'età con un documento di identità si tradurrebbe quindi in una* ***schedatura di massa****. Schedatura peraltro effettuata da soggetti privati che finirebbero per aumentare ulteriormente il loro potere, detenendo una sorta di* ***anagrafe della popolazione mondiale****, in palese controtendenza rispetto alla filosofia che permea il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dati* […] *E, infine, vorrei ricordare che, come in tutte le strategie proibizioniste, il rischio ulteriore consiste nel fatto che* ***all'oggetto proibito*** *si acceda comunque per altra via, o eludendo i controlli con furti di identità o muovendosi nel ben più pericoloso deep web, dove le insidie sono di certo maggiori*".

Antonello Soro

Presidente Garante privacy italiano

Hogan Lovells

WhatsApp sì o no?

WhatsApp, pur essendo di proprietà di Facebook, ha impostato in tutta Europa a 16 anni l'età minima per utilizzare questa applicazione, a prescindere da quale età minima indicherà poi la legge nazionale.

Hogan Lovells

Google e Family Link: minori e parental control

Google ha rilasciato una serie di aggiornamenti relativi a ragazzi e genitori che vanno a implementare il GDPR all'interno delle regole delle sue piattaforme.

In particolare, per gli *under* 16, è stata lanciata la app Family Link (https://families.google.com/familylink/) che consente ai genitori di creare un account Google (quello che comunemente conosciamo come Gmail) appositamente per i ragazzi e stabilire alcune regole digitali di base per la navigazione. In particolare, la app permette di:

- Gestire le applicazioni che il figlio può utilizzare, **approvando o bloccando le app** che vuole scaricare dal Google Play Store sul suo dispositivo;
- Tenere sotto controllo il tempo di utilizzo dei dispositivi, sia con riferimento all'uso delle app, sia per quanto riguarda l'uso del PC, telefono o tablet in sé. Sono disponibili rapporti settimanali o mensili sulle attività e si possono **impostare limiti giornalieri per il tempo di utilizzo dei dispositivi**.
- **Impostare l'ora di dormire**, bloccando il dispositivo del ragazzo da remoto quando è ora di andare a dormire o di fare una pausa.
- Impostare i **filtri per alcune app Google, come Ricerca e Chrome**, filtrando i risultati troppo espliciti restituiti dal motore di ricerca (https://support.google.com/websearch/answer/510?source=gsearch).
- **Modificare o eliminare le informazioni sull'account Google dei propri figli** (foto, nome, data di nascita, sesso ecc…).
- **Reimpostare la password dell'account del minore** anche se, ovviamente, nel momento in cui il genitore cambia la password del figlio, quest'ultimo verrà disconnesso dal suo dispositivo e tutte le impostazioni di supervisione che il genitore aveva attivato con Family Link non funzioneranno fino a quando il ragazzo non eseguirà di nuovo l'accesso.

Hogan Lovells

Google e il consenso genitoriale

Per confermare che il genitore sta dando il suo consenso in qualità di titolare della potestà genitoriale, al momento della creazione dell'account Google del figlio, gli verrà chiesto di verificare la carta di credito. Per ogni account creato (quindi per ogni figlio) verrà addebitato un importo pari a 1 centesimo che costituisce solo un'autorizzazione temporanea sulla carta per verificarne la validità – solitamente le autorizzazioni temporanee vengono rimosse dal conto entro 48 ore.

Hogan Lovells

Attenzione!

Attualmente, le funzionalità di Family Link possono essere gestite dall'adulto sia tramite Apple che Android, però il dispositivo del minore dovrà essere un necessariamente Android per poter essere sottoposto ai meccanismi di *parental control* di cui sopra.

Hogan Lovells

YouTube: Family Link e parental control

Per accedere a YouTube, è necessario creare un account Google che per un minore di 16 anni, essendo creato con Family Link, sarà sottoposto alla vigilanza del genitore. Per evitare che i ragazzi utilizzino un altro account, sfuggendo alla sorveglianza del genitore, il dispositivo Android impedirà l'inserimento di più account – evitando, ad esempio, che il bambino passi a un profilo non collegato a Family Link per scaricare app da Google Play senza l'approvazione di un genitore. In tal modo, l'adulto potrà applicare a YouTube la modalità con restrizioni, che consente di escludere contenuti potenzialmente inappropriati per i minori.

Hogan Lovells

E gli over 16 con un account Google?

Una volta che il ragazzo avrà compiuto 16 anni, potrà passare a un account Google normale.

Prima che ciò avvenga, i genitori riceveranno una e-mail che li informerà che, il giorno del suo compleanno, il figlio diventerà idoneo a gestire il proprio account autonomamente e spetterà a lui scegliere come utilizzarlo – o eventualmente decidere che i genitori continuino a monitorarlo.

Hogan Lovells

Qualche consiglio sulle fake identities

Prima di aggiungere qualcuno:

Guardate le foto (sono tante, sono poche, è solo/a, in compagnia, si vede bene il viso...).

I più esperti possono anche trascinare la foto su Google e vedere se magari compare un profilo con un altro nome (in quel caso il fake è stato costruito su un furto di identità).

Dopo aver aggiunto qualcuno:

Guardate la bacheca. Posta cose personali o condivide solo post di altri?

In bacheca ha molte scritte che dicono “grazie per l’amicizia”?

Ha foto in cui si vede bene ed è stata taggata da altri amici?

Se hai dubbi sulla sua identità:

Proponi un ipotetico incontro e osserva la reazione della persona che ti ha contattato.

Se avete amici comuni chiedi loro info e assicurati che la conoscano personalmente.

Se vuoi conoscere dal vivo qualcuno incontrato online:

organizza incontri solo in luoghi pubblici affollati (bar, piazza, ristorante) e osserva il comportamento dell’altro.

È la stesso delle foto? Si presenta all’appuntamento o all’ultimo inventa una scusa?

Hogan Lovells

L’adescamento di minori (grooming): come riconoscerlo?

- Dopo i primi contatti, il potenziale abusante si informa sul livello di “privacy” nel quale si svolge il contatto con il bambino/a o adolescente (ad esempio dove è situato il computer in casa, se i genitori sono presenti, ecc.);
- dopo aver ottenuto queste informazioni, avvia un processo finalizzato a conquistarne la fiducia (es. confidenze, condivisione di interessi);
- quando l’adulto è certo di non correre il rischio di essere scoperto, inizia la fase dell’esclusività, che rende impenetrabile la relazione ad esterni. È in questa fase che può avvenire la produzione, l’invio o lo scambio di immagini – anche attraverso l’utilizzo di una webcam - a sfondo sessuale esplicito e la richiesta di un incontro offline.

Hogan Lovells

Sexting

- il controllo: quello che si invia tramite cellulare o si posta online è praticamente impossibile da eliminare in forma definitiva. Il rischio è di esporsi anche a possibili ricatti; chi accede a queste immagini/video, può usarli facilmente per danneggiare volutamente chi è ritratto: un ex partner che vuole vendicarsi? Un cyberbullo?
- la reputazione: immagini troppo spinte o provocanti, possono nuocere alla reputazione di chi è ritratto, creare problemi con nuovi partner, o addirittura influenzare i futuri rapporti di lavoro;
- Reato di pedopornografia: queste immagini/video rientrano a pieno titolo nella definizione di materiale pedopornografico. Produrre/detenere questo materiale e soprattutto diffonderlo è reato (se inferiore ai quattordici anni, il minore che trattiene e/o diffonde le immagini - non è imputabile).

Hogan Lovells

Revenge porn

- Le immagini/video oppure i testi inviati dalla persona minorenne possono essere utilizzate in forma ricattatoria in seguito ad un suo eventuale rifiuto nel continuare il rapporto online o nell'avviare una vera e propria relazione sessuale offline.
- Se si ritiene di trovarsi di fronte ad una possibile situazione di adescamento online o qualora vi sia stata una revenge porn che coinvolge un minore, il computer utilizzato dalla persona minorenne non deve essere più toccato (ad esempio: non sostituirsi al minore, non rispondere al suo posto, ecc.).

Hogan Lovells

GRAZIE!

Hogan
Lovells